

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1691 DELLA COMMISSIONE****del 12 luglio 2021****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce talune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni concernenti alcune norme di produzione specifiche. Le registrazioni possono essere pertinenti ai fini della tracciabilità, del controllo interno della qualità e della valutazione della conformità alle norme dettagliate di produzione biologica stabilite in tale allegato.
- (2) Fatte salve le disposizioni in materia di tenuta delle registrazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 10, lettera c), all'articolo 34, paragrafo 5, e all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, è necessario specificare più dettagliatamente le prescrizioni minime relative alla tenuta delle registrazioni in ciascun settore produttivo trattato dalle varie parti dell'allegato II di tale regolamento.
- (3) È altresì necessario introdurre alcuni elementi specifici al fine di garantire la coerenza e una base armonizzata per la tenuta delle registrazioni, fattore considerato cruciale per consentire agli operatori di fornire le prove dell'effettiva applicazione delle norme di produzione biologica.
- (4) Le modifiche apportate dal presente regolamento non pregiudicano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite in altri atti dell'Unione, come per esempio quelli riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, i mangimi e la sicurezza dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, la salute dei vegetali, la protezione fitosanitaria e il materiale riproduttivo vegetale. Pertanto, ai fini del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli elementi complementari che consentono la verifica della conformità alle norme di produzione biologica dovranno essere registrati dagli operatori che già soddisfano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite da altri atti dell'Unione, senza bisogno di duplicazioni. Alcune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni sono però ripetute nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848, quale modificato dal presente regolamento, poiché interessano gli operatori di paesi terzi.
- (5) Per quanto riguarda le norme di produzione vegetale, ai fini della registrazione di dati sull'uso di concimi e ammendanti, è necessario inserire alcuni parametri per l'applicazione, dal momento che l'uso di concimi nella produzione biologica è soggetto a restrizioni quantitative e qualitative, di cui si deve tener conto quando le misure agronomiche non sono sufficienti per soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

<sup>(1)</sup> GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.

